SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 5 ottobre 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 ottobre 2019, n. **107**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2019, N. 75

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1460):

Presentato dal Presidente Consiglio Giuseppe Conte (Governo Conte-I) il 7 agosto 2019.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 agosto 2019 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 18 e 24 settembre 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 24 settembre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2107):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 settembre 2019 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze).

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 e il 1° ottobre 2019.

Esaminato in Aula il 1° ottobre 2019 ed approvato il 2 ottobre 2019.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 66.

19G00118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'art. 66 che reca disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica ed in particolare l'art. 9 che reca disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui le amministrazioni indicate all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore»;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che «Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitrè dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
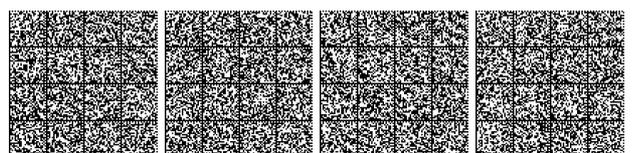
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui: «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 22, comma 15, laddove viene disposto che per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le amministrazioni interessate»;

Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento relativo alla situazione del personale in soprannumero;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;

Visto l'art. 2209-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 secondo cui «Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facoltà assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'art. 2259-*ter*, comma 3, lettera *b)*, numero 5). L'elenco dei posti riservati è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.»;

Visto l'art. 2259-*ter*, comma 3, lettera *b)*, numero 5), del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'avvio, per le unità di personale civile del Ministero della difesa risultanti in eccedenza, «di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all'art. 2209-*quinquies*.»;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 607, in particolare l'art. 1, comma 607, il quale dispone che «*Omissis*…. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.»;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Viste le disposizioni di legge che recano l'autorizzazione ad assunzioni straordinarie, in deroga al regime del *turn over*, a favore delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto;
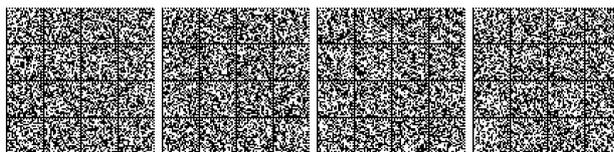
Visto l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, proroga al 30 settembre 2019 la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

Visto il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del 2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2013, stabilisce:

a. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

b. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

c. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

d. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

e. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

f. la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 1131, che ha modificato, l'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019, nonchè l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145 del 2018 che ha abrogato la relativa lettera *b)*, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto lo stesso art. 4, comma 3-*quinquies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che «Con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-*quinquies* e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione»;

Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto *a)* dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, seguirà un'espressa autorizzazione
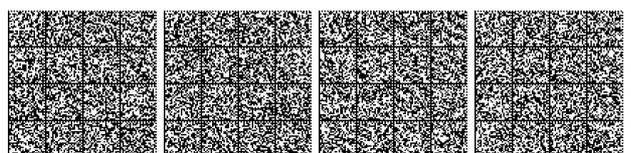
da parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in assenza le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;

Visto l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

Ritenuto utile precisare che il suddetto differimento si riferisce esclusivamente alle facoltà di assunzione relative al *budget* 2019 derivante dalle cessazioni 2018 e non interessa i *budget* relativi agli anni precedenti o le facoltà di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria in materia di piani dei fabbisogni applicabile ai piani adottati come atti presupposti del presente provvedimento;

Visti i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento ai sensi degli art. 6 e 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonché le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assuzione;

Tenuto conto del carattere di urgenza delle richieste di avvio di procedure concorsuali e di assunzione - anche alla luce dei prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al trattamento di pensione;

Tenuto conto, altresì, del fatto che le procedure informatiche per l'acquisizione dei dati del piano dei fabbisogni, nell'ambito del sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono in corso di implementazione e conseguentemente le amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento;

Ritenuto, per le suddette motivazioni, di accogliere anche le richieste pervenute dalle amministrazioni che non hanno provveduto a trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale, condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di reclutamento e alle assunzioni alla predisposizione dei relativi piani triennali dei fabbisogni di personale;

Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto funzioni centrali, trovano copertura ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che conseguentemente i *budget* assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parità di inquadramento al fine di non alterare il tasso di *turn over* previsto a normativa vigente;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;

Di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata sul *budget* assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 2.

Protezione civile

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata sul *budget* assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale indicate nella tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 3.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sul *budget* assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 4.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato, ad indire procedure di reclutamento, nel triennio 2019- 2021, per le unità di personale indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale sul *budget* 2018 derivante dalle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2017, indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, sul *budget* 2018 derivante dalle risorse da cessazione 2017 del personale non dirigenziale, come da tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale, sul *budget* 2019 derivante dalle risorse da cessazione 2018 di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 5.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato sul *budget* assunzionale 2015 derivante dalle risorse da cessazioni dell'anno 2014 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato sul *budge*t assunzionale 2016 derivante dalle risorse da cessazioni dell'anno 2015 del personale non dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato sul *budget* assunzionale 2017 derivante dalle risorse da cessazioni dell'anno 2016 del personale non dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento .

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato sul *budget* assunzionale 2018 derivante dal cumulo delle risorse da cessazioni dell'anno 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ruolo agricoltura

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ruolo agricoltura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul *budget* derivante dal cumulo delle risorse da cessazione dell'anno 2016 - *budget* 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ruolo agricoltura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul *budget* derivante dal cumulo delle risorse da cessazione dell'anno 2017 - *budget* 2018 e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
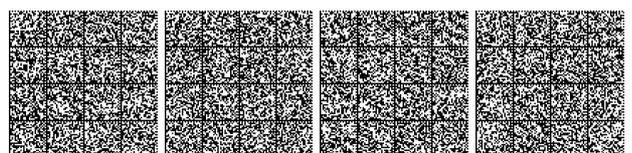
Art. 7.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo - Ruolo ICQRF

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo- Ruolo ICQRF è autorizzato sul *budget* derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - *budget* 2016 e dell'anno 2016 - *budget* 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ruolo ICQRF è autorizzato sul *budget* derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale non dirigenziale e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 8.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la dotazione organica del personale non dirigenziale, appartenente alle aree professionali del CCNL - Comparto funzioni centrali, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è determinata secondo la tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato sul *budget* derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2016 - *budget* 2017 e dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale della carriera diplomatica, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato sul *budget* assunzionale 2019 derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 10.

Ministero della giustizia- Dipartimento giustizia minorile e di comunità

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità è autorizzato sul *budget* assunzionale 2019 derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 11.

Corte dei conti

1. La Corte dei conti è autorizzata sul *budget* assunzionale 2019 derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

2. La Corte dei conti è autorizzata sul *budget* assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 del personale di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 12.

Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato sul *budget* assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 del personale dirigeziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 13.

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato, ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per unità di personale appartenente indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato sul *budget* assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale della carriera prefettizia, del personale dirigenziale e non dirigenziale ad
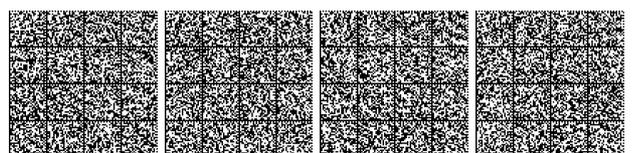
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 14.

Ente nazionale per l'aviazione civile

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2016 - *budget* 2017 del personale non dirigenziale, dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 15.

Agenzia per l'Italia digitale

1. All'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzato il *budget* assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale dirigenziale e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come indicato nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 16.

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 17.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 18.

Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia per le entrate è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 19.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, sul *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale non dirigenziale e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 20.

Agenzia delle dogane

1. L'Agenzia delle dogane è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 21.

Automobil Club d'Italia

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, l'Automobil Club d'Italia è autorizzato, ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per unità di personale appartenente a personale dirigenziale e non dirigenziale indicate nella tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2014 - *budget* 2015 del personale dirigenziale, dell'anno 2015 - *budget* 2016 del personale non dirigenziale, dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale
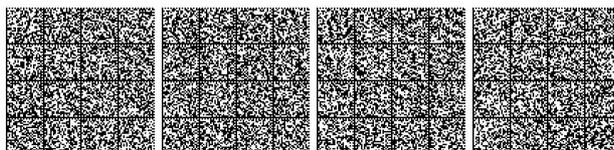
non dirigenziale ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23.

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

2. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato il *budge*t assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 del personale non dirigenziale e dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale, come indicato nella tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 24.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, sul *budget* assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 25.

Disposizioni generali

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all'utilizzazione del *budget* residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sottoporrà alle valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101 del 2013 per l'eventuale autorizzazione. In assenza di autorizzazione le procedure a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico.

2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Per i *budget* di assunzione relativi all'anno 2019 resta fermo l'art. 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 che stabilisce, salvo deroghe, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali che le assunzioni, consentite in relazione ai risparmi derivanti dalle cessazioni relative all'anno 2018, possono essere disposte con decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre 2019. Il suddetto differimento non interessa i *budget* relativi agli anni precedenti o le facoltà di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge.

6. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2019

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1859
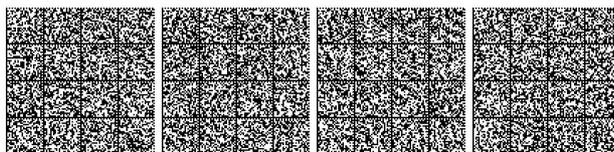
ALLEGATO

TABELLA 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione	**Budget 2019 (100% cumulo cess. 2018 dirigenti e non)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
		Dirigenti di II fascia (aut.a bandire DPCM 15.11.2018)	**7**	**€ 122.041,10**		**€ 854.287,70**	
(di cui 41 P.V.)		**Cat.AF1 (aut.a bandire DPCM 15.11.2018)**	**70**	**€ 44.109,93**		**€ 3.087.695,10**	**€ 518.535,76**
	€ 5.866.973,08	**Cat.AF1 (P.V. da B ad A art.22.co.15 d.lgs 75/2017)**	**41**		**€ 7.559,72**	**€ 309.948,52**	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		**Cat.BF3 (aut.a bandire DPCM 15.11.2018)**	**30**	**€ 36.550,20**		**€ 1.096.506,00**	
	TOTALE UNITA'		**107**	**TOTALE ONERI**		**€ 5.348.437,32**	

TABELLA 2

PROTEZIONE CIVILE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione	**Cumulo Budget 2019 (100 % cess.2018 non dirigenti 100% dirigenti cess.2018)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
		Funzionario Cat.AF1 (aut.a band. DPCM 15.11.2018)	**13**	**€ 44.109,93**		**€ 573.429,09**	
(di cui 3 P.V.)	**€ 1.026.533,76**	**Funzionario Cat.AF1 (P.V. art.22 co.15 d.lgs n.75/2017)**	**3**		**€ 7.559,72**	**€ 22.679,16**	**€ 211.124,31**
		Assistenti Cat.BF3 (da bandire)	**6**	**€ 36.550,20**		**€ 219.301,20**	
PROTEZIONE CIVILE		**Totale unità**	**19**	**Totale oneri**		**€ 815.409,45**	
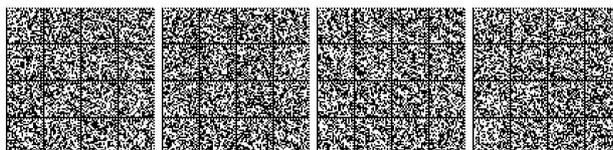
TABELLA 3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2019 (100% cess. 2018 dirigenti e non)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	€ 16.645.275,33	Dirigenti (procedure da bandire)	15	€ 60.383,22	€ 905.748,30	€ 2.506.006,95
		Area III F1 (vincitori bando autorizzato con DPCM 10.10.2017)	230	€ 33.417,98	€ 7.686.135,40	
		Area III F1 (idonei bando autorizzato con DPCM 10.10.2017)	166	€ 33.417,98	€ 5.547.384,68	
		TOTALE UNITA'	411	TOTALE ONERI	€ 14.139.268,38	
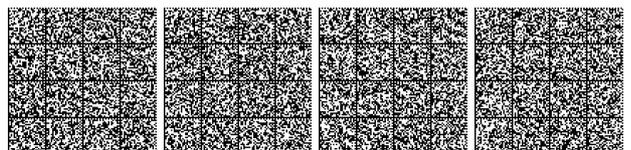
TABELLA 4

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019-2020- 2021		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**Dirigente di II Fascia -Tecnico Ispettivo**	**16**
	Funzionario -Area III F1 (40 informatici e n.55 amministrativi)	**95**
	Totale	**111**

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019					
Amministrazione	**Budget 2018 (100 % cess.2017 dirigenti)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	**€ 1.005.314,24**	**Dirigenti di II fascia (VII corso-concorso SNA)**	**3**	**€ 143.616,32**	**€ 430.848,96**
		Dirigenti di II fascia (idonei scorr.grad.altre P.A.)	**4**	**€ 143.616,32**	**€ 574.465,28**
		Totale unità	**7**	**Totale oneri**	**€ 1.005.314,24**
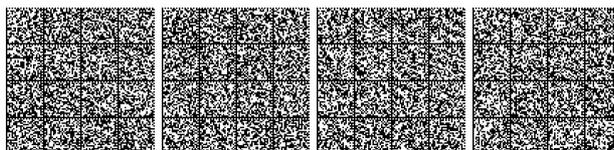
SEGUE TABELLA 4

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

	Budget 2018 (25 % cess.2017 non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (di cui 7 complet.P.T.dal 50%al 100%)	€ 3.133.822,27	Area III F1 complet.P.T. al 50% a F.T.	4	€ 37.254,87	€ 18.627,44	€ 74.509,74	€ 15.321,72
		Area II F2 complet.P.T. al 50% a F.T.	3	€ 31.789,90	€ 15.894,95	€ 47.684,85	
		A1 F1 riammissione	1	€ 29.716,27		€ 29.716,27	
		Area III F1 (idonei di proprie graduatorie o altre P.A.)	55	€ 38.553,05		€ 2.120.417,75	
		n.21 Area III F1 (art.1, co.607 e seg. L205/2017 meramente ricognitiva)				€ 846.171,94	
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA		Totale unità	56	Totale oneri		€ 3.118.500,55	

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Budget 2019 (100 % cess.2018 non dirigenti 100% dirigenti cess.2018)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
(di cui n.1 complet.P.T.dal 50%al 100%)	€ 16.991.936,66	Dirigenti II fascia (idonei di proprie graduatorie)	11	€ 143.616,32		€ 1.579.779,52	€ 1.850.394,31
		Area III F1 (Complet.P.T. da 50% a 100%)	1	€ 37.254,87	€ 18.627,44	€ 18.627,44	
		Area III F1 (idonei di proprie grad. o altre P.A.)	200	€ 38.553,05		€ 7.710.610,00	
		n.253 Area III F1+ 5 dirigenti (art.1, co.607 e seg. L.205/2017) a fine ricognitivo				€ 1.531.075,00	
		Area II F2 (idonei di proprie grad. o altre P.A.)	130	€ 33.088,08		€ 4.301.450,40	
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA		Totale unità	341	Totale oneri		€ 15.141.542,36	

TABELLA 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Budget 2015 - cess.2014 (40% dirigenti e aree)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	€ 377.638,81	area III F 1 (scorrimento graduatorie altra amministrazione)	9	€ 40.406,82	€ 363.661,38	€ 205,69
		area II F2 (scorrimento graduatoria altra amministrazione P.T. 39%)	1	€ 13.771,74	€ 13.771,74	
		Totale unità	10	Totale oneri	€ 377.433,12	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione (di cui 1 unità complet. P.T.)	Budget 2016 - cess.2015 (25% aree)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	€ 175.317,31	area III F1 (scorrimento graduatorie altra amministrazione)	2	€ 40.406,82		€ 80.813,64	€ 2.338,96
		area II F2 (scorrimento graduatorie altra amministrazione)	2	€ 35.312,15		€ 70.624,30	
		area II F2 (compl.P.T. dal 39% al 100%)	1		€ 21.540,41	€ 21.540,41	
		Totale unità	4	Totale oneri		€ 172.978,35	

SEGUE TABELLA 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	**Budget 2017 -cess.2016 (25% aree)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**€ 110.965,44**	**area II F2 (scorrimento graduatorie altra amministrazione)**	**3**	**€ 35.312,15**	**€ 105.936,45**	**€ 5.028,99**
		Totale unità	**3**	**Totale oneri**	**€ 105.936,45**	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigenziale			MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigenziale			TOTALE RISORSE
Numero unità cessate anno 2017	**risorse cessazioni 2017**	**100% disponibilità budget 2018**	**Numero unità cessate anno 2017**	**risorse cessazioni 2017**	**25% disponibilità budget 2018**	**€ 348.083,10**
non rilevano	**€ 117.804,78**	**€ 117.804,78**	**non rilevano**	**€ 921.113,26**	**€ 230.278,32**	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	**Budget 2018 -cess.2017 (25% aree 100% dirigenti)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**€ 348.083,10**	**Dirigente II Fascia (scorrimento graduatoria altra amministrazione)**	**1**	**€ 117.804,78**	**€ 117.804,78**	**€ 28.244,22**
		Area III F1 (scorrimento graduatoria altra amministrazione)	**5**	**€ 40.406,82**	**€ 202.034,10**	
		Totale unità	**6**	**Totale oneri**	**€ 319.838,88**	
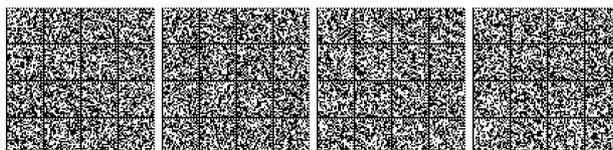
TABELLA 6

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO RUOLO AGRICOLTURA Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO RUOLO AGRICOLTURA Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigente			TOTALE RISORSE
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	80% disponibiltà budget 2017	€ 209.044,51
non rilevano	€ 449.725,67	€ 112.431,42	non rilevano	€ 120.766,36	€ 96.613,09	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo Agricoltura ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Cumulo (Cess.2016 - Budget 2017 25% cess.aree- 80% dirigenti,	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo Agricoltura	€ 209.044,51	Assistente agrario A2 F2 (procedura da bandire)	7	€ 28.681,00	€ 200.767,00	€ 8.277,51
		TOTALE UNITA'	7	TOTALE ONERI	€ 200.767,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo Agricoltura Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO RuoloAgricoltura Risorse da cessazioni a tempo indeterminato dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo Agricoltura Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo Agricoltura Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo Agricoltura Risorse da personale di n. 20 unità non transitato dal Mibac ex art. 1, co 9 Dl 86/2018	TOTALE RISORSE
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	€ 619.326,47	€ 2.126.684,79
non rilevano	€ 627.600,16	€ 156.900,04	non rilevano	€ 181.149,54	€ 181.149,54	non rilevano	€ 1.108.925,56	€ 1.108.925,56	non rilevano	€ 60.383,18	€ 60.383,18		

SEGUE TABELLA 6

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Ruolo Agricoltura
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Cumulo (cess. 2017-budget 2018 25% aree -100% dirigenti, cessaz. 2018 - budget 2019, 100% aree e dirigenti) budget assunzionale ex art. 1 co 9 del DL 86/2018 personale non transitato dal Mibac	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO (di cui 7 P.V.) (residuo budget ass. congelato per oneri dirigente I fascia pari ad euro 797.8330,80 per tre anni)	€ 2.126.684,79	area III F1 Funzionario amministrativo (procedura da bandire)	12	€ 33.418,00		€ 401.016,00	€ 801.616,79
		area III F1 Funzionario agrario (procedura da bandire)	10	€ 33.418,00		€ 334.180,00	
		area III F1 Funzionario informatici (procedura da bandire)	4	€ 33.418,00		€ 133.672,00	
		Assistente amministrativo A2 F2 (procedura da bandire)	8	€ 28.681,00		€ 229.448,00	
		Assistente agrario A2 F2 (procedura da bandire)	3	€ 28.681,00		€ 86.043,00	
		area III F1 Funzionario (PV art. 22, co 15 d.lgs. n. 75/2017)	5	€ 33.418,00	€ 4.737,00	€ 23.685,00	
		Assistente amministrativo A2 F2 (PV art. 22, co 15 d.lgs.75/2017)	2	€ 28.681,00	€ 2.801,00	€ 5.602,00	
		n.1 Area II F1 (1 mobilità CRI solo a fini ricognitivi)				€ 27.289,00	
		n.1 Esacri area II F4 (a fini ricognitivi)				€ 32.373,00	
		n. 2 Area I F3 (mobilità CRI solo a fini ricognitivi)				€ 51.760,00	
		TOTALE UNITA'	37	TOTALE ONERI		€ 1.325.068,00	

TABELLA 7

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo IQRF Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF Risorse da cessazioni a tempo indeterminato dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo IQRF Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigente			TOTALE CUMULO dirigenti e non dirigenti
Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	60% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	80% disponibilità budget 2017	€ 253.564,16
non rilevano	€ 427.713,54	€ 106.928,39	non rilevano	€ 60.383,18	€ 36.229,91	non rilevano	€ 248.397,29	€ 62.099,32	non rilevano	€ 60.383,18	€ 48.306,54	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Cumulo (cessaz. 2015 budget 2016 25% aree+60%dirig. Cessaz. 2016 budget 2017 25% aree+80%dir.	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF	€ 253.564,16	Addetto A2 F1 (procedura da bandire)	5	€ 27.288,84	€ 136.444,20	117.119,96 €
		TOTALE UNITA	5	TOTALE ONERI	€ 136.444,20	

SEGUE TABELLA 7

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigente			MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigente			TOTALE CUMULO dirigenti e non dirigenti
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	€ 948.143,88
non rilevano	€ 683.921,55	€ 170.980,39	non rilevano	€ 716.780,31	€ 716.780,31	non rilevano	€ 60.383,18	€ 60.383,18	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO
Ruolo ICQRF
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Cumulo (cess. 2017-budget 2018 25% aree, cessaz. 2018 - budget 2019, 100% aree e dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO Ruolo ICQRF (di cui 12 PV)	€ 948.143,88	area III F1 Funzionario agrario (PV art. 22, co 15 d.lgs.75/2017)	7		€ 4.736,65	€ 33.156,55	€ 124.956,40
		Addetto amministrativo Area II F1 (PV art. 22, co 15 d.lgs.75/2017)	2		€ 1.408,91	€ 2.817,82	
		Assistente amministrativo Area II F2 (procedura da bandire)	13	€ 28.681,32		€ 372.857,16	
		area III F1 Funzionario amministrativo (PV art. 22, co 15 d.lgs. n. 75/2017)	3		€ 4.736,65	€ 14.209,95	
		Assistente di laboratorio A II F2 (procedura da bandire)	7	€ 28.681,32		€ 200.769,24	
		Assistente agrario Area II F2 (procedura da bandire)	6	€ 28.681,32		€ 172.087,92	
		Addetto amministrativo Area II F1 (procedura da bandire)	1	€ 27.288,84		€ 27.288,84	
		TOTALE UNITA'	27	TOTALE ONERI		€ 823.187,48	

TABELLA 8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DOTAZIONE ORGANICA			
AREA	NUMERO UNITA' DPCM 25.7.2013	VARIAZIONE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
III	1176	253	1429
II	2037	-282	1755
I	27	-8	19
TOTALE	3240		3203

AREA III								
Profilo Professionale	Presenti al 31.12.2018	Vacanze al 31.12.2018	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE		DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA		AUMENTO/DIMINUZIONE	
			UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI
Totale Area III	918	258	1176	46.466.112	1429	56.462.648	253	9.996.536
AREA II								
Profilo Professionale	Presenti al 31.12.2018	Vacanze al 31.12.2018	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE		DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA		AUMENTO/DIMINUZIONE	
			UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI
Totale Area II	1670	367	2037	72.645.531	1755	62.588.565	-282	-10.056.966
AREA I								
Profilo Professionale	Presenti al 31.12.2018	Vacanze al 31.12.2018	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE		DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA		AUMENTO/DIMINUZIONE	
			UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI
Totale Area I	19	-8	27	830.817	19	584.649	-8	-246.168
TOTALE COMPLESSIVO	Vacanze al 31.12.2018		DOTAZIONE ORGANICA		DOTAZIONE ORGANICA		AUMENTO/DIMINUZIONE	
			UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI	UNITA'	COSTI
	617		3240	119.942.460	3.203	119.635.862	-37	-306.598

SEGUE TABELLA 8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale carriera diplomatica			MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale carriera diplomatica			Totale risorse cessazioni a tempo indeterminato personale carriera diplomatica
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	80% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibiltà budget 2018	€ 4.293.453,44
non rilevano	€ 2.771.403,29	€ 2.217.122,63	non rilevano	€ 2.076.330,81	€ 2.076.330,81	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigenziale			MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigenziale			Totale risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigenziale
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	80% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibiltà budget 2018	€ 854.670,32
non rilevano	€ 410.828,73	€ 328.662,98	non rilevano	€ 526.007,34	€ 526.007,34	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigenziale			MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigenziale			Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibiltà budget 2018	€ 2.173.232,75
non rilevano	€ 4.106.552,00	€ 1.026.638,00	non rilevano	€ 4.586.379,00	€ 1.146.594,75	
						TOTALE BUDGET PERSONALE DIPLOMATICO - DIRIGENTI - AREE
						€ 7.321.356,52
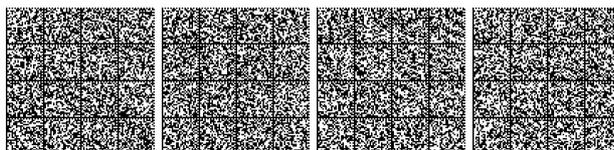
SEGUE TABELLA 8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Cumulo (Cess.2016 - Budget 2017 25% cess.aree- 80% carriera diplomatica, 80 % dirigenti, cess. 2017-budget 2018 25% aree -100% carriera diplomatica - 100% dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	€ 7.321.356,51	Segretario di legazione (già assunti ex art. 1, co 244, lett a) legge 208/2015) - Concorso 2017	5	€ 94.832,00	€ 474.160,00	€ 264.531,75
		Segretario di legazione (già assunti ex art. 1, co 244, lett a) legge 208/2015) - Concorso 2018	16	€ 96.573,00	€ 1.545.168,00	
		Segretario di legazione (autorizzazione ad assumere ex art. 1, co 286, lett a) legge 205/2017) - Concorso 2019	15	€ 96.181,00	€ 1.442.715,00	
		Dirigenti VII Corso-Concorso SNA	5	€ 106.003,93	€ 530.019,65	
		n.1 unità Area II F2 Collaboratore di amm.ne, contabile e consolare (Mobilità CRI a fini ricognitivi)			€ 33.233,22	
		n.1 unità Area II F3 Collaboratore di amm.ne, contabile e consolare (Mobilità CRI a fini ricognitivi)			€ 35.360,13	
		Area III F1 Funzionario amministrativo contabile e consolare (vincitori concorso RIPAM/MAECI - bando autorizzato con Dpcm 4/04/17)	27	€ 42.199,56	€ 1.139.388,12	
		Area III F1 Funzionario area della promozione culturale (vincitori concorso RIPAM/MAECI bando autorizzato con Dpcm 4/04/17)	44	€ 42.199,56	€ 1.856.780,64	
MAECI	TOTALE UNITA'		112	TOTALE ONERI	€ 7.056.824,76	
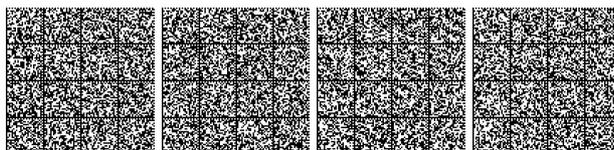
TABELLA 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Assunzioni a tempo indeterminato anno 2019

Amministrazione	Cumulo budget 2019 (100 % cess.2018 dirigenti non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
di cui 23 unità P.V.	€ 1.429.086,27	Dirigenti di II fascia (procedura da bandire)	2	€ 99.100,97		€ 198.201,94	€ 191.346,22
		Area III (accantonamento sentenza Corte appello Roma n.2559 e 2160 11.04.2017)	3	€ 44.534,36		€ 133.603,08	
		Area III (P.V. art.22.co.15 dlgs n.75/2017)	20		€ 10.101,52	€ 202.030,40	
		Area II (procedura da bandire)	20	€ 34.432,84		€ 688.656,80	
		Area II (P.V. art.22,co.15.dlgs n.75/2017)	3		€ 5.082,61	€ 15.247,83	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Totale unità	25	Totale oneri		€ 1.237.740,05	
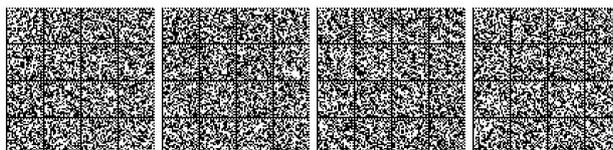
TABELLA 10

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
	Budget 2019 (100 % cess.2018 dirigenti non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (di cui P.V. 22)	€ 3.910.420,76	Dirigenti di II Fascia (mobilità)	2		€ 213.867,40	€ 6.559,41
		Funzionario amministrativo Area III F1 (PV art. 22 co 15 d.lgs. n. 75/2017)	17	€ 7.868,92	€ 133.771,64	
		Funzionario amministrativo Area III F1 (procedure da bandire)	4		€ 166.706,72	
		Funzionario della professionalità Servizio Sociale Area III F1 (scorrimento idonei del concorso a 250 posti G.U. 9.2.2018 n.12)	72		€ 3.000.720,96	
		Funzionario della professionalità Servizio Sociale Area III F1 (riammissione)	1		€ 41.676,68	
		Assistente informatico Area II F3 (procedura da bandire)	9		€ 339.898,05	
		Operatore area II F1 (PV art. 22 co 15 d.lgs. n. 75/2017)	5	1.443,98	€ 7.219,90	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'		Totale Unità	88	Totale oneri	€ 3.903.861,35	
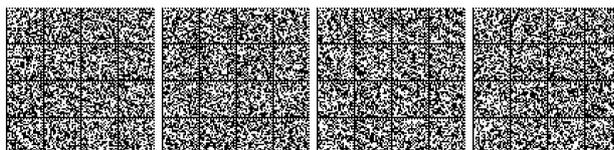
TABELLA 11

CORTE DEI CONTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione	Cumulo Budget 2019 (100 % cess.2018 dirigenti e non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
(di cui 21 P.V. e n. 2 complet.P.T. da 35 a 36 ore)	€ 5.239.468,78	Dirigente II fascia (VII corso concorso SNA)	3	€ 125.845,00		€ 377.535,00	
		Area III F1 (da bandire di cui 4 facoltativamente con mobilità ex art. 30, co 2 bis d.lgs. 165/2001 onerose)	87	€ 45.455,00		€ 3.954.585,00	€ 720.481,78
		Area III F1 (art. 22, co 15 d.lgs. 75/2017)	21		€ 8.765,00	€ 184.065,00	
		Area III F6 (comp.P.T. da 35 a 36 h)	1	€ 57.829,00	€ 1.607,00	€ 1.607,00	
		Area III F1 (compl. P.T. da 35 a 36 h)	1	€ 42.979,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	
CORTE DEI CONTI		Totale unità	90	Totale oneri		€ 4.518.987,00	

CORTE DEI CONTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2019 (100 % cess.2018 magistrati)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	€ 3.352.002,65	Referendari (da bandire)	21	€ 158.493,00	€ 3.328.353,00	€ 23.649,65
CORTE DEI CONTI		Totale unità	21	Totale oneri	€ 3.328.353,00	

TABELLA 12

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	**cumulo budget 2019 (100 % cess.2018 dirigenti e non dirigenti)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dello sviluppo economico	**€ 5.458.651,01**	**Dirigenti II fascia (VIII Corso concorso Sna)**	**8**	**€ 60.383,18**	**€ 1.026.514,06**	**€ 2.722.275,41**
		Dirigenti II fascia (scorrimento proprie graduatorie)	**9**			
		Area III F1 (da bandire)	**33**	**€ 33.417,98**	**€ 1.102.793,34**	
		Area II F1 (da bandire)	**8**	**€ 27.288,84**	**€ 218.310,72**	
		Area III F1 (P.V.art.52 comma 1bis, dlgs 165/2001)	**10**	**€ 33.417,98**	**€ 334.179,80**	
		Area II F1 (P.V.art.52 comma 1bis, dlgs 165/2001)	**2**	**€ 27.288,84**	**€ 54.577,68**	
		TOTALE UNITA'	**70**	**TOTALE ONERI**	**€ 2.736.375,60**	

TABELLA 13

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019-2020- 2021		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Ministero del'Interno	Area II F2	800
	Prefetti	130
	Totale	930

MINISTERO DELL' INTERNO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	**cumulo budget 2019 (100 % cess.2018 prefetti/ dirigenti/ non dirigenti)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell' Interno	€ 28.856.334,96	Dirigente II fascia (concorso autorizzato con DPCM 24.4.2018)	10	€ 60.667,15	€ 606.671,50	€ 4.352,53
		Area III F1 (di cui n. 200 concorso autorizzato con DPCM 24.4.2018 e n. 497 con concorso da bandire)	697	€ 33.576,29	€ 23.402.674,13	
		Area II F2 (concorso n. 150 unità autorizzato con DPCM 24.4.2018)	150	€ 28.817,24	€ 4.322.586,00	
		Area I F1	20	€ 26.002,54	€ 520.050,80	
		TOTALE UNITA'	877	TOTALE ONERI	€ 28.851.982,43	
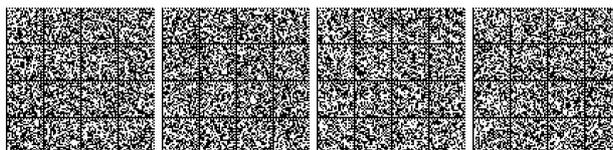
TABELLA 14

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	**Budget 2017 cess. 2016**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
	€ 300.287,87	Ingegneri professionisti (da bandire)	5	€ 43.602,25	€ 218.011,25	€ 40.964,44
		Ispettore volo (da bandire)	1	€ 41.312,18	€ 41.312,18	
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile		Totale unità	6	Totale oneri	€ 259.323,43	

ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			TOTALE CUMULO
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	€ 2.124.407,65
non rilevano	€ 1.288.389,05	€ 322.097,26	non rilevano	€ 170.315,32	€ 170.315,32	non rilevano	€ 85.157,66	€ 85.157,66	non rilevano	€ 1.546.837,41	€ 1.546.837,41	

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	**Cumulo budget 2018 cess. 2017 budget 2019 cess.2018**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
	€ 2.124.407,65	Area C3 Ispettore volo (art. 20 co 1 d.lgs. 75/2017)	8	€ 41.312,18	€ 330.497,44	€ 466.527,60
		Area III C1 funzionari (art. 20 co 1 d.lgs. N. 75/2017)	2	€ 34.232,37	€ 68.464,74	
		Area B1 collaborazione (art. 20 co 1 d.lgs. N. 75/2017)	1	€ 29.575,46	€ 29.575,46	
		Cat. C funzionari (da bandire)	29	€ 34.232,37	€ 992.738,73	
		Cat.B Collaboratore (da bandire)	8	€ 29.575,46	€ 236.603,68	
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile		Totale unità	48	Totale oneri	€ 1.657.880,05	
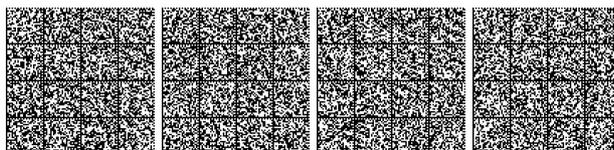
TABELLA 15

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigente			AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigente e non dirigente			TOTALE RISORSE dirigenziale e non dirigenziale
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibiltà budget 2018	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibiltà budget 2019	€ 527.908,89
non rilevano	€ 170.517,90	€ 170.517,90	non rilevano	€ 357.390,99	€ 357.390,99	

TABELLA 16

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI Assunzioni a tempo indeterminato anno 2019					
Amministrazione	cess. 2018 budget 2019 (100% risparmio da cess.dirigenti e non)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate
	€ 227.099,77	Funzionari Area C posizione economica C1 (da bandire)	2	€ 32.222,75	€ 64.445,50
		Dirigente medico (da bandire)	1	€ 73.963,72	€ 73.963,72
		Dirigente sanitario (da bandire)	1	€ 88.690,55	€ 88.690,55
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI		TOTALE UNITA'	4	TOTALE ONERI	€ 227.099,77

TABELLA 17

ITA/ICE							
Amministrazione	**Cumulo budget 2019 cess.2018 personale dirigenziale e non 100 %**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
	€ 1.070.579,03	Dirigenti di II Fascia (già area III) di cui 2 assumibili al determinarsi dell'effettiva vacanza (scorrimento propria graduatoria)	3	€ 178.476,59	€ 121.451,97	€ 364.355,91	€ 21.927,68
		Area III F1 (scorrimento propria graduat. anno 2013)	12	€ 57.024,62		€ 684.295,44	
ITA/ICE		TOTALE UNITA'	15	TOTALE ONERI		€ 1.048.651,35	

TABELLA 18

AGENZIA ENTRATE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019 (Cessazioni 2017 - budget 2018)							
Amministrazione	**TOTALE Cessazioni anno 2017**	**Budget 2018 (25% cessazioni personale non dirigenziale 2017)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Onere Trattamento fondamentale**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia Entrate	€ 58.830.972,64	€ 14.707.743,16	Funzionario Area III F1 (procedura da bandire)	299	€ 49.141,54	€ 14.693.320,46	€ 14.422,70
			TOTALE UNITA'	299	TOTALE ONERI	€ 14.693.320,46	

AGENZIA ENTRATE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019									
Amministrazione	**TOTALE Cessazioni anno 2017**	**Budget 2018 (100% cessazioni personale dirigenziale 2017)**	**Qualifiche**	**Dot.org.**	**Presenti**	**Vacanze**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**
Agenzia Entrate	€ 5.910.546,72	€ 5.910.546,72	Dirigenti di II Fascia (procedura da bandire)	995	349	646	48	€ 123.136,39	€ 5.910.546,72
			TOTALE UNITA'				48	TOTALE ONERI	€ 5.910.546,72

TABELLA 19

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2018 (25% cess.2017 non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	€ 2.368.889,77	Medico I livello (procedura da bandire)	21	€ 50.347,42	€ 1.057.295,82	€ 14.074,45
		Area C profilo amministrativo (procedura da bandire)	38	€ 34.145,25	€ 1.297.519,50	
		TOTALE UNITA'	59	TOTALE ONERI	€ 2.354.815,32	

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019												
Amministrazione	Nota	Budget 2018 (100% cess.2017 dirigenti)	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Onere trattamento accessorio (individuale annuo)	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO	nota n.6669 del 4.4.2019	€ 241.532,49	Dirigenti di II fascia (procedura da bandire)	150	138	12	2	€ 60.383,12			€ 120.766,24	
			Dirigenti di II Fascia VII Corso-Concorso SNA				2	€ 60.383,12			€ 120.766,24	
			TOTALE UNITA'				4	TOTALE ONERI			€ 241.532,48	

SEGUE TABELLA 19

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Budget 2019 (100% cess.2018 non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
(di cui 43 P.V.)	€ 9.583.880,21	Medico di II livello (procedura da bandire)	5	€ 63.103,83		€ 315.519,15	€ 28.842,10
		Medico I livello (procedura da bandire)	55	€ 50.347,42		€ 2.769.108,10	
		Professionisti contarp (procedura da bandire)	6	€ 53.461,47		€ 320.768,82	
		Area C socio educativi (procedura da bandire)	4	€ 34.145,25		€ 136.581,00	
		Area C amministrativi (procedura da bandire)	170	€ 34.145,25		€ 5.804.692,50	
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO		Area C (P.V. art.22 co.15 dlgs n.75% 2017)	43	€ 34.145,25	€ 4.845,78	€ 208.368,54	
		Totale unità	240	Totale oneri		€ 9.555.038,11	

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

Amministrazione	Budget 2019 (100% cess.2018 dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI NFORTUNI SUL LAVORO	€ 362.298,74	Dirigenti di II fascia (procedura da bandire)	5	€ 60.383,12	€ 301.915,60	€ 60.383,14
	Totale unità		5	Totale oneri	€ 301.915,60	
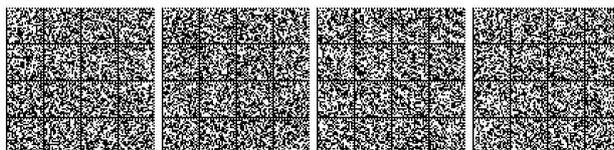
TABELLA 20

AGENZIA DOGANE MONOPOLI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione	**Cumulo (budget 2019 cess. 2018 100% aree e dirig.)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
(di cui 150 P.V.)	€ 37.451.083,82	Dirigente II fascia (n. 12 VII corso concorso SNA e procedura ordinaria - n. 13 unità autorizzazione bando Dpcm 24.04.2018)	25	€ 144.621,70		€ 3.615.542,50	€ 27.335,68
		area III F1 Funzionario doganale (n. 392 unità autorizzazione bando Dpcm 24.04.18 e n. 40 unità D.l 109/2018 art. 6 *bis)*	432	€ 56.435,98		€ 24.380.343,36	
		area III F1 Funzionario (PV art. 22, co 15 d.lgs. n. 75/2017)	108		€ 4.249,96	€ 458.995,68	
		Assistente doganale area A II F3 (n.151 unità autorizzazione bando Dpcm 24.04.18 e n. 20 unità D.l 109/2018 art. 6 *bis*)	171	€ 52.186,02		€ 8.923.809,42	
		area II F1 (PV art. 22, co 15 d.lgs. n. 75/2017)	42		€ 1.072,79	€ 45.057,18	
AGENZIA DOGANE MONOPOLI		TOTALE UNITA'	628	TOTALE ONERI		€ 37.423.748,14	

TABELLA 21

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019-2020- 2021		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Automobil Club D'Italia	Dirigente di II Fascia	5
	Funzionario -Area C	217
	Assistente - Area B	57
	Professionista - tecnico	1
	Totale	280

TABELLA 22

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			TOTALE RISORSE
Numero unità cessate anno 2014	risorse cessazioni 2014	40% disponibilità budget 2015	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	€ 174.745,64
non rilevano	€ 164.805,35	€ 65.922,14	non rilevano	€ 123.885,40	€ 30.971,35	non rilevano	€ 311.408,59	€ 77.852,15	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Cumulo (budget 2015 cess.2014: 40% dirigenti; budget 2016 cess.2015:- 25% non dirigenti e budget 2018 cess.2017: 25% non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	€ 174.745,64	Professionista I^ qualifica (idonei di concorsi già autorizzati e banditi)	1	€ 83.514,05	€ 83.514,05	€ 3.367,94
		Funzionario tecnico (idonei di concorsi già autorizzati e banditi)	1	€ 51.684,50	€ 51.684,50	
		Funzionario tecnico P.T. 70% (idonei di concorsi già autorizzati e banditi)	1	€ 51.684,50	€ 36.179,15	
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE		TOTALE UNITA'	3	TOTALE ONERI	€ 171.377,70	

TABELLA 23

AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigente			AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigente			AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TOTALE CUMULO
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2018	risorse cessazioni 2018	100% disponibilità budget 2019	326.776,71
non rilevano	70.635,20	17.658,80	non rilevano	101.267,77	25.316,94	non rilevano	77.204,15	77.204,15	non rilevano	206.596,82	206.596,82	
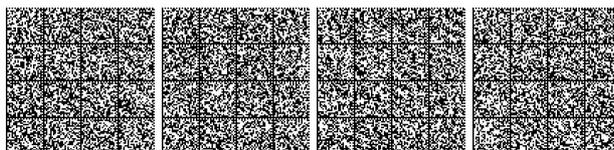
TABELLA 24

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2019						
Amministrazione	**cess. 2018 budget 2019 (100% risparmio da cess.aree)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
	€ 874.774,08	Funzionario Area C1 profilo informatico (scorrimento graduatorie altre P.A./ procedure da bandire)	7	€ 56.661,66	€ 396.631,62	€ 3,04
		Funzionario Area C1 profilo statistico (scorrimento graduatorie altre P.A./procedure da bandire)	2	€ 56.661,66	€ 113.323,32	
		Funzionario Area C1 giuridico amministrativo (scorrimento graduatorie altre P.A./procedure da bandire)	6	€ 56.661,66	€ 339.969,96	
		Funzionario Area C1 giuridico amministrativo (scorrimento graduatorie altre P.A./procedure da bandire) part-time al 43,85%	1	€ 24.846,14	€ 24.846,14	
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA		**TOTALE UNITA'**	**16**	**TOTALE ONERI**	**€ 874.771,04**	

19A06150
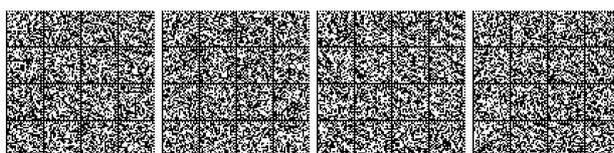
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2019.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, alla nomina in ruolo di n. 53.627 unità di personale docente, n. 2.117 dirigenti scolastici, n. 7.646 unità di personale ATA, nonché alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondente a 113 posti interi, e n. 355 unità di personale educativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto l'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, e i commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed in particolare l'art. 4, comma 1-*quater*, concernente l'ordine di priorità nello lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali ai fini della copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto l'art. 516 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernente la riammissione in servizio di personale docente, educativo, direttivo e ispettivo;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il comma 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento relativo alla situazione del personale in soprannumero;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, sulle future facoltà di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
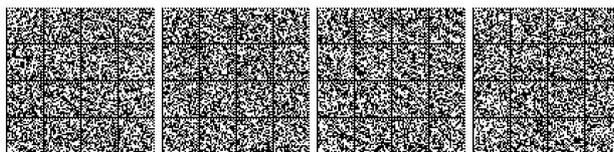
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Visto il comma 415 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educativo delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili;

Visti, inoltre, i commi 738, 739 e 740 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, relativi all'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'art. 1, commi da 619 a 621, della medesima legge, con il corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Visto il comma 760, lettera *b)* dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che modifica l'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, inserendo il comma 5-*ter*, secondo il quale, tra l'altro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 3 luglio 2019, n. AOOUFGAB.U.21247, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2019/2020, alla nomina in ruolo di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado per un contingente totale di n. 58.627 unità, di cui n. 44.075 su posti comuni e n. 14.552 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l'esubero di n. 764 unità, pari a n. 58.627 unità, di cui n. 44.075 su posti comuni e n. 14.552 su posti di sostegno e un numero di cessazioni, ai fini delle operazioni di mobilità, aventi effetto dall'anno scolastico 2019/2021 pari a n. 23.684 unità;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 luglio 2019, n. AOODGPER.U.23346, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, la richiesta assunzionale dei docenti di cui alla precedente nota del 3 luglio 2019, n. AOOUFGAB.U.21247, è rimodulata mediante riduzione del contingente per n. 5.000 unità, determinando una richiesta di autorizzazione ad assumere di n. 53.627 posti di docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2019, n. 14452, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 25 luglio 2019, n. 191939 si esprime l'assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 53.627 unità di personale docente su posto comune e di sostegno per l'anno scolastico 2019/2020;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2019, n. AOOUFGAB.22368, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2019/2020, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2019 pari a n. 2.050 unità, e un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2019 pari a n. 568 unità, alle complessive nomine in ruolo di n. 2.117 dirigenti scolastici, di cui n. 39 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della regione Campania, n. 1.982 unità di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 7 unità di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 7939 dell'11 luglio 2018, n. 1 riammissione in servizio, n. 67 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 21 unità in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2019, n. 15098, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 5 agosto 2019, n. 197169, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 2.117 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2019/2020;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 22548, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2019/2020, all'assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 8.406 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), nonché alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale;

Considerato che nella suddetta nota del 15 luglio 2019, n. 22548, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica che non trova applicazione l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presen-

ti insegnanti tecnico-pratici in quanto gli stessi sono già resi indisponibili e che l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
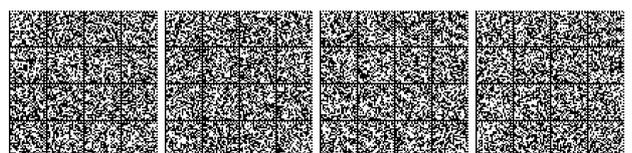
Considerato che nella suddetta nota del 15 luglio 2019, n. 22548, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca specifica che il contingente richiesto non comprende il personale destinatario delle procedure di cui al predetto comma 760, lettera *b)*, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2019, n. 15039, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 26 luglio 2019, n. 192549 con la quale, ritenuto di dover accantonare n. 760 posti corrispondenti ai posti di DSGA che verranno reclutati tramite la procedura concorsuale in corso di svolgimento, si esprime l'assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 7.646 unità di personale ATA, nonché alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 17 luglio 2019, n. AOODGPER.U.32703 recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2019/2020, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 355 unità di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 429 unità, di n. 94 cessazioni dal servizio, di n. 29 esuberi e tenuto conto dell'incremento delle facoltà assunzionali di n. 290 unità di tale personale previsto dal comma 415 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2019, n. 15099 che comunica, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il nulla osta alle assunzioni di n. 355 unità di personale educativo;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato:

n. 53.627 unità di personale docente;

n. 2.117 dirigenti scolastici;

n. 7.646 unità di personale ATA, nonché la trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità dí medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi;

n. 355 unità di personale educativo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e successive modificazioni, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

a) n. 53.627 unità di personale docente;

b) n. 2.117 dirigenti scolastici;

c) n. 7.646 unità di personale ATA, nonché la trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi;

d) n. 355 unità di personale educativo.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1852

19A06136
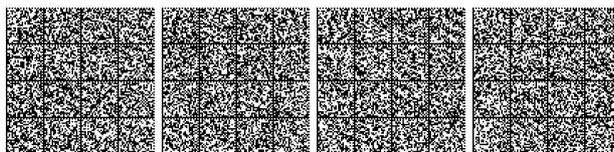
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, trentesima e trentunesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, (di seguito «decreto cornice»), emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.849 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, 23 settembre 2014, 23 gennaio e 23 giugno 2015, 22 marzo e 23 novembre 2016, 24 maggio 2017, 25 giugno 2018, 24 gennaio e 24 giugno 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventinove *tranche* dei buoni del tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una trentesima *tranche* dei buoni del tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 250 milioni di euro e un importo massimo di 500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime venti cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
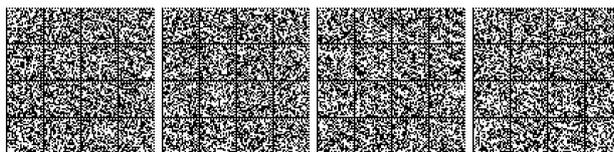
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della trentunesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 settembre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 settembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per dodici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 settembre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,55% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2041, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A06171

DECRETO 26 settembre 2019.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;
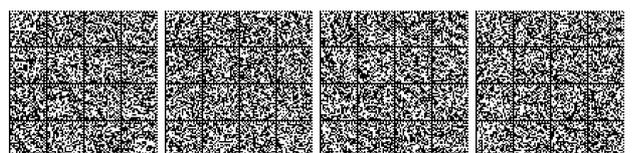
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.849 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° febbraio 2020, sarà pari allo 0,116984% lordo, corrispondente a un periodo di centoventitrè giorni su un semestre di centottantaquattro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 settembre 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A06170

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «E! 11308 Chem2Bio» relativo al bando «Eurostars C.o.D. 7 Call 2017». (Decreto n. 1232/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma di contributo nella spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il bando internazionale Eurostars - C.o.D. 7, comprensivo delle Guide Lines for Applicants, lanciato dal programma Eurostars con scadenza 2 marzo 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando Eurostars C.o.D. 7 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 High Level Group del 4 agosto 2017, con la quale è stata approvata la lista finale dei progetti ammessi al finanziamento contenente, fra gli altri, il progetto dal titolo E! 11308 Chem2Bio - «*A novel structure based discovery platform to translate orphan GPCR into new drug targets*» avente come obiettivo di generare una piattaforma di drug discovery per recettori GPCR orfani;

Vista la nota prot. MIUR n. 14384 del 1° settembre 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sul riparto FIRST 2017, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 11308 Chem2Bio - «*A novel structure based discovery platform to translate orphan GPCR into new drug targets*»;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2109 dell'8 agosto 2018, reg. UCB 874 del 13 settembre 2018, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività in itinere e preso atto delle rinunce pervenute;

Atteso che il prof. Gianluca Trifirò ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 11308 Chem2Bio, di durata ventiquattro mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 500.000,00, figura il seguente proponente italiano:

Axxam S.p.a.;

Visto il documento *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «E! 11308 Chem2Bio»;

Atteso che il MIUR partecipa alla CALL 2017 lanciata dall'Eurostars con il budget finalizzato al finanziamento di progetti nazionali a valere su stanziamento FIRST 2017 per il contributo alla spesa;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-economica sul progetto, da parte dell'Istituto convenzionato Invitalia, acquisita dal MIUR con protocollo n. 21001 dell'11 dicembre 2018, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 11308 Chem2Bio;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR 990162 del 21 giugno 2019;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 11308 Chem2Bio - «*A novel structure based discovery platform to translate orphan GPCR into new drug targets*», presentato da Axxam S.p.a., è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2017 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 11308 Chem2Bio è pari a euro 150.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 150.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Axxam S.p.a., a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, cap. 7345, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa
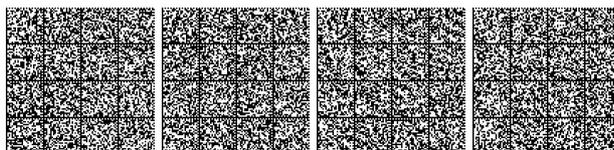
garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Axxam S.p.a. si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2883

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A06151

DECRETO 28 giugno 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «NANOSWS» - Programma «ERANETMED 2016» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 1262/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;
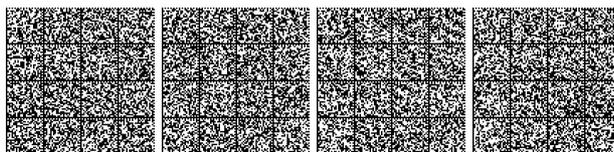
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», con particolare riferimento:

all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

all'art. 18 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Viste le «Linee Guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016», integrate con il d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, n. 1-3355 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018, con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, approvate con decreto n. 555 del 15 marzo 2018, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, art. 3, con il quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare a strutture di servizio da individuare con successivo provvedimento;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019 con il quale viene indicato che il decreto ministeriale n. 628 del 25 settembre 2018 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2018 al foglio n. 3169 ha conferito l'incarico al prof. Giuseppe Valditara, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, della direzione del «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019 che prevede all'art. 1 commi 1 e 4 rispettivamente:

che le risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, e assegnate al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» vengono ripartite e affidate in gestione secondo gli allegati «A» «B» «C» «D» «E» del citato decreto;

che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, al direttore generale della «Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca», è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, di cui all'allegato «C» del citato decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 644 del 28 marzo 2019, Registro UCB n. 825 del 2 aprile 2019, con il quale si procede alla assegnazione delle risorse finanziarie iscritte per l'anno 2019 nei Capitoli di bilancio di questo ministero ai dirigenti preposti agli uffici della Direzione generale comprensivo anche della delega per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il bando internazionale «ERANETMED *Call for research proposals on Environmental challenges and solutions for vulnerable communities*» pubblicato dalla Eranet il 31 marzo 2016, in breve «ERANETMED 2016», comprensivo delle relative *Guidelines for Applicants*, che descrivono i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando ERANETMED 2016 di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;
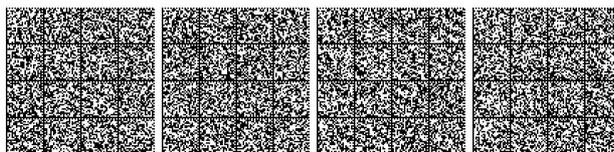
Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* dell'ERANETMED del 16 novembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo Nanosws - «*Integrated nanotechnologies for sustainable sensing water and sanitation*» ERANETMED 2016, avente come obiettivo principale «Lo sviluppo di prodotti atti al monitoraggio e al trattamento delle acque fluviali basati sull'impiego di nanotecnologie sostenibili»;

Vista la nota MIUR prot. n. 25379 del 22 dicembre 2016, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call Eranetmed 2016, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota MIUR prot. n. 12845 del 31 luglio 2018, a firma del direttore generale, con la quale veniva stabilito l'aggiornamento dell'allocazione delle risorse finanziarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST 2016 e vengono assegnati euro 962.896,55 al bando ERANETMED 2016;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa da ERANETMED nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ERANETMED 2016 - NANOSWS», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:

INBB - Ist. naz. biostrutture e biosistemi - (Organismo di ricerca privato) che ha presentato domanda di finanziamento per costo progettuale di importo pari ad euro 283.979,24;

CNR - Consiglio naz. ricerche - Ist. di cristallografia, che ha presentato domanda di finanziamento per costo progettuale di importo pari ad euro 191.251,90;

Per un importo complessivo del costo del Progetto NANOSWS di euro 475.231,14 (Ricerca Industriale);

Preso atto della procura speciale del 16 giugno 2017 con la quale è stato nominato soggetto capofila: INBB - Istituto Naz. Biostrutture e Biosistemi, repertorio n. 75819, nella figura del dott. G. Antonini;

Visto il *Consortium Agreement* fra i partner del progetto con inizio del progetto stesso in data 5 giugno 2017 e la sua durata che è pari a trentasei mesi;

Vista la nota 9399 del 16 maggio 2016 con la quale il MIUR comunica alla ERANETMED la propria volontà di partecipare alla Call ERANETMED 2016 con un proprio budget, finalizzato al finanziamento dei partecipanti italiani nei progetti vincitori;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 1.014.727,17 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale, *Call for proposal* (2016) ERANETMED, lanciato il 31 marzo 2016;

Visto il d.d. n. 294 del 13 febbraio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Buscaglia Marco - Università degli studi di Milano, registrato UCB in data 16 marzo 2018 n. 225, nota PEC/UCB n. 4647 del 20 marzo 2018, designato dal CNGR con verbale del 6 dicembre 2017;

Atteso che il prof. Buscaglia Marco con nota-relazione in data 14 maggio 2018, prot. MIUR n. 8740 del 15 maggio 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Vista la relazione positiva economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. del 19 marzo 2018, pervenuta al MIUR in data 20 marzo 2018 prot. n. 4717; successivamente pervenuta integrazione documentazione da parte di Invitalia in data 2 giugno 2018 e protocollata con n. 9806 in data 4 giugno 2018;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR, per il CNR - Consiglio naz. ricerche - Istituto di cristallografia (IC) COR n. 997200, CAR n. 4452, n. ID 999101 e Richiesta
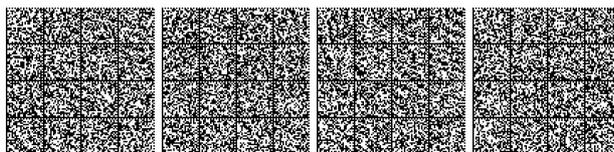
n. 3050129 e per INBB - Istituto nazionale biostrutture e biosistemi (Organismo di ricerca privato - capofila) COR n. 997205, CAR n. 4452, n. ID 999187 e Richiesta n. 3050163;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «NANOSWS - *Integrated nanotechnologies for sustainable sensing water and sanitation*» ERANETMED 2016, prot. PEC/MIUR n. 10886 del 6 giugno 2016, realizzato da INBB - Istituto nazionale biostrutture e biosistemi (Organismo di ricerca privato - soggetto capofila) C.F. 04482271006 e CNR - Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di cristallografia (IC) C.F. 80054330586, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 5 giugno 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 237.615,57 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiari: INBB - Ist. naz. biostrutture e biosistemi - (Organismo di ricerca privato - soggetto capofila) e CNR - Consiglio naz. ricerche - Ist. di cristallografia a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusto riparto con decreto interministeriale n. 724/2016 e decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se concordate con tutti gli enti finanziatori coinvolti nel finanziamento dei partner del presente progetto.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo scrivente Ministero, in accordo con tutti gli enti finanziatori coinvolti nel finanziamento dei partner del citato progetto.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *Guidelines for Applicants* del bando ERANETMED 2016 nella misura del:

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2 I beneficiari INBB - Istituto nazionale biostrutture e biosistemi - (Organismo di ricerca privato - capofila) e CNR - Consiglio naz. ricerche - Istituto di cristallogra-

fia, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.
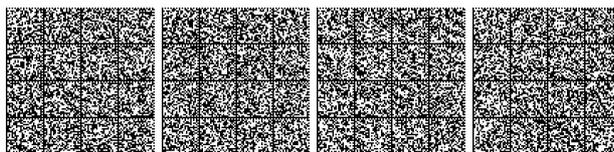
3 Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2882

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo dei suoi allegati, è stato pubblicato sul sito del MIUR: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A06152

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola La Cisterna in liquidazione», in Cessapalombo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 2015, n. 8, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa agricola La Cisterna in liquidazione», con sede in Cessapalombo (MC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvio Crapolicchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 aprile 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2015, n. 191, con il quale la dott.ssa Silvia Muzi è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Silvio Crapolicchio, dimissionario;

Vista la nota del 19 febbraio 2019 con la quale la dott.ssa Silvia Muzi ha comunicato la propria dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Silvia Muzi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l' Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Paolo Santoni;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Paolo Santoni, (c.f. SNTPLA74R03D542P), nato a Fermo il 3 ottobre 1974, e domiciliato in Porto San Giorgio (FM), via Solferino n. 41, in sostituzione della dott.ssa Silvia Muzi, dimissionaria.
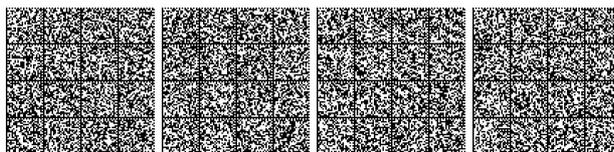
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06122

DECRETO 20 settembre 2019.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Edilizia sociale cooperativa edificatrice per l'abitazione delle Forze dell'ordine italiane», in Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2613 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 27 giugno 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149, è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Edilizia sociale società cooperativa edificatrice per l'abitazione delle Forze dell'ordine italiane», con sede a Modena;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che, dagli accertamenti effettuati, la già menzionata cooperativa, si trova nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1.

È sciolta, senza nomina del commissario liquidatore, la società cooperativa «Edilizia sociale cooperativa edificatrice per l'abitazione delle Forze dell'ordine italiane», con sede a Modena, C.F. 03213370368.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A06137

DECRETO 24 settembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ambiente e Sviluppo di S. Maria del Monte - cooperativa sociale - onlus», in Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 18 settembre 2018, n. 169/SAA/2018 con il quale la società cooperativa «Ambiente e Sviluppo di S. Maria del Monte - cooperativa sociale - onlus» con sede in Varese (VA), aderente alla Confcooperative, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Colato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2018 con la quale il dott. Massimo Colato, comunica formalmente di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che in data 30 agosto 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione naziona-

le di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Marco Petrillo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Petrillo, nato a Castellanza (VA) il 3 aprile 1973 (c.f. PTRMRC73D03D139I) e ivi domiciliato, viale Don Minzoni, n. 39, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ambiente e Sviluppo di S. Maria del Monte - cooperativa sociale - onlus» con sede in Varese (c.f. 01903530127) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 18 settembre 2018, n. 169/SAA/2018, in sostituzione del dott. Massimo Colato, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A06123

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 settembre 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 607).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, nonché n. 591 del 24 aprile 2019 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
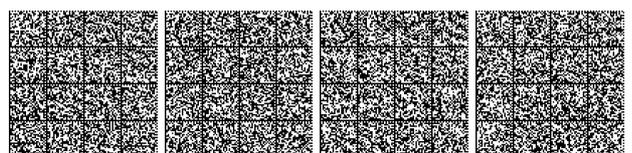
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la nota 48346 del 24 luglio 2019 dell'Università degli studi di Camerino, con cui, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Campus «Le Cortine» con contestuale chiusura di altre strutture alloggiative e conseguente risparmio di risorse emergenziali, si richiede il corrispondente necessario finanziamento ad integrazione del contributo per l'alloggio versato da ciascun studente che al momento del sisma non risultava dimorante in edifici sgomberati a seguito del danneggiamento o del crollo degli stessi, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità dell'attività didattica

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018, nell'ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare la continuità didattica ed al fine di contenere gli oneri sostenuti in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, l'Università degli studi di Camerino provvede alla gestione del Campus container «Le Cortine», mediante il contributo a carico degli studenti determinato ai sensi del medesimo art. 4 dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018 che è riversato nella contabilità speciale del soggetto attuatore Regione Marche di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, ed utilizzato in accordo con la predetta Università nonché, nel limite massimo di euro 360.000,00, con le risorse di cui all'art. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività didattica, l'Università degli studi di Camerino è autorizzata a realizzare, con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, una struttura temporanea da adibire a centro polifunzionale di aggregazione e socializzazione presso il Campus universitario sito in via d'Accorso, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3, nel limite massimo di euro 2.055.000,00.

3. Alla cessazione dello stato di emergenza, le risorse indicate al comma 1, nel limite massimo di 360.000 euro, non utilizzate per le finalità previste dal predetto comma 1, sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2.

Ulteriori misure per assicurare l'assistenza alloggiativa

1. Per le finalità correlate al superamento dell'emergenza abitativa, il Comune di Bolognola è autorizzato all'espletamento, con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, delle opere di urbanizzazione necessarie all'ultimazione dei lavori del complesso immobiliare denominato «Case villa Marconi», in sostituzione delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, nel limite massimo di euro 142.319,66 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
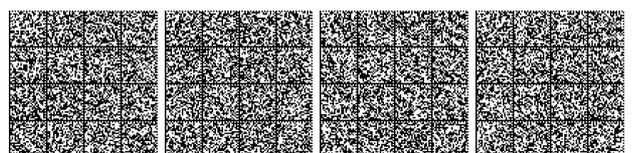
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388 del 28 agosto 2016, si provvede, nel limite massimo di euro 2.557.319,66 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A06154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 settembre 2019.

Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale per l'utilizzo appropriato dei farmaci inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT-2) e loro associazioni precostituite nel diabete tipo 2. (Determina n. DG/1368/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 17-19 gennaio 2018, nei quali si ritiene necessario aggiornare il piano terapeutico (PT) AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali a base di SGLT-2;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per l'utilizzo appropriato degli inibitori SGLT-2, conformemente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento del piano terapeutico AIFA

Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per l'utilizzo appropriato dei farmaci inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT-2).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO
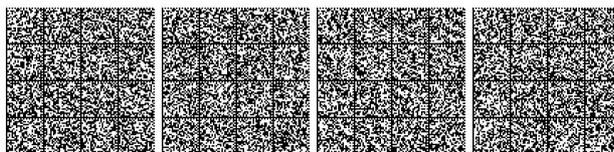
PIANO TERAPEUTICO PER L'UTILIZZO APPROPRIATO DEI FARMACI INIBITORI DEL CO-TRASPORTATORE SODIO-GLUCOSIO 2 (SGLT-2) E LORO ASSOCIAZIONI PRECOSTITUITE NEL DIABETE TIPO 2
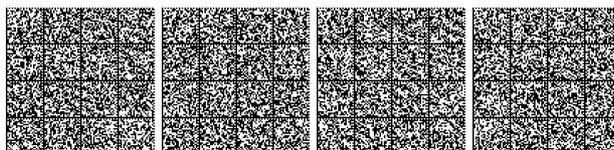
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA:

Il razionale del piano terapeutico relativo ai farmaci inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT-2) nel diabete tipo 2 è basato sulla revisione della letteratura al momento disponibile al fine di garantire le necessarie appropriatezza prescrittiva e sostenibilità. Come già per altre classi di ipoglicemizzanti, la terapia con inibitori di SGLT-2 va intrapresa nei pazienti in compenso glicemico inadeguato dopo fallimento e in aggiunta ad opportuna modifica dello stile di vita (dieta ed esercizio fisico). In accordo alla necessità di un approccio "individualizzato" al paziente con diabete tipo 2, enfatizzata dalle principali linee guida nazionali e internazionali, gli inibitori di SGLT-2 andrebbero selettivamente prescritti ai pazienti che, per le loro caratteristiche cliniche, possano trarne i maggiori benefici o in cui le alternative terapeutiche risultino inadeguate. A tal proposito si osserva che negli studi randomizzati e controllati in doppio cieco, sia in monoterapia che in associazione, gli inibitori di SGLT-2 hanno dimostrato un'efficacia sul controllo glicemico non dissimile da altre classi di ipoglicemizzanti, attestandosi su riduzioni di emoglobina glicata intorno a 0.5-1%. I principali benefici aggiuntivi degli inibitori di SGLT-2 sono risultati la ridotta incidenza di ipoglicemie, la possibilità di mono-somministrazione giornaliera e un moderato effetto sul peso corporeo e sulla pressione arteriosa. D'altra parte sono riportati una maggiore incidenza di infezioni urogenitali e il potenziale rischio di disidratazione; l'utilizzo nei pazienti >75 anni non è raccomandato così come in caso di insufficienza renale a partire dal grado moderato.
In aggiunta a tali considerazioni di appropriatezza prescrittiva si ritiene opportuno limitare la rimborsabilità degli inibitori di SGLT-2 ad alcune indicazioni in base alla consistenza dei dati in letteratura, in particolare riguardo il mantenimento dell'efficacia nel tempo, e alla disponibilità o meno di alternative terapeutiche.
Analogamente, pur riconoscendo che la combinazione di due principi attivi con meccanismi d'azione differenti e complementari sia potenzialmente vantaggiosa in termini di semplificazione del trattamento e di minor rischio di ipoglicemie rispetto ad altri schemi terapeutici, si ritiene opportuno limitare la rimborsabilità alle associazioni di SGLT2/DPPIV supportate da dati consistenti di letteratura.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

- Standards of Medical Care in Diabetes—2014. Diabetes Care 2014;37:S14-S80.
- Standard italiani per la cura del diabete mellito SID-AMD 2014 http://www.standarditaliani.it/
- Inzucchi SE et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2012;55:1577-96.
- European Medicines Agency, dapagliflozin, summary of product characteristics http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002322/WC500136026.pdf
- European Medicines Agency, canagliflozin, summary of product characteristics http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002649/WC500156456.pdf
- European Medicines Agency, empagliflozin, summary of product characteristics http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002677/WC500168592.pdf
- Espeland MA et a. Impact of an Intensive Lifestyle Intervention on Use and Cost of Medical Services Among Overweight and Obese Adults With Type 2 Diabetes: The Action for Health in Diabetes. Diabetes Care 2014;37: 2548-2556.

- Nauck MA et al. Durability of glycaemic efficacy over 2 years with dapagliflozin versus glipizide as add-on therapies in patients whose type 2 diabetes mellitus is inadequately controlled with metformin. Diabetes Obes Metab. 2014; doi: 10.1111/dom.12327.
- Bailey CJ et al. Dapagliflozin add-on to metformin in type 2 diabetes inadequately controlled with metformin: a randomized, double-blind, placebo-controlled 102-week trial. BMC Med 2013;11:43.
- Kasichayanula S et al. The influence of kidney function on dapagliflozin exposure, metabolism and pharmacodynamics in healthy subjects and in patients with type 2 diabetes mellitus. Br J Clin Pharmacol. 2013;76:432-44.
- Kohan DE et al. Long-term study of patients with type 2 diabetes and moderate renal impairment shows that dapagliflozin reduces weight and blood pressure but does not improve glycemic control. Kidney Int. 2014;85:962-71.
- Wilding JP et al. Dapagliflozin in patients with type 2 diabetes receiving high doses of insulin: efficacy and safety over 2 years. Diabetes Obes Metab. 2014;16:124-36.
- Ferrannini E et al. Dapagliflozin monotherapy in type 2 diabetic patients with inadequate glycemic control by diet and exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Diabetes Care. 2010;33:2217-24.
- Stenlöf K et al. Long-term efficacy and safety of canagliflozin monotherapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with diet and exercise: findings from the 52-week CANTATA-M study. Curr Med Res Opin. 2014;30:163-75.
- Lavalle-González FJ et al. Efficacy and safety of canagliflozin compared with placebo and sitagliptin in patients with type 2 diabetes on background metformin monotherapy: a randomised trial. Diabetologia. 2013;56:2582-92.
- Cefalu WT et al. Efficacy and safety of canagliflozin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin (CANTATA-SU): 52 week results from a randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2013;382:941-50.
- Roden M et al. Empagliflozin monotherapy with sitagliptin as an active comparator in patients with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1:208-19.
- Rosenstock J et al. Efficacy and safety of empagliflozin, a sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, as add-on to metformin in type 2 diabetes with mild hyperglycaemia. Diabetes Obes Metab. 2013;15:1154-60.
- Ridderstråle M et al. Comparison of empagliflozin and glimepiride as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 104-week randomised, active-controlled, double-blind, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2:691-700.
- Rosenstock J et al. Improved glucose control with weight loss, lower insulin doses, and no increased hypoglycemia with empagliflozin added to titrated multiple daily injections of insulin in obese inadequately controlled type 2 diabetes. Diabetes Care. 2014;37:1815-23.
- Cho YK et al. Efficacy and safety of combination therapy with SGLT2 and DPP4 inhibitors in the treatment of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabet Metab 2018; https://doi.org/10.1016/j.diabet.2018.01.011
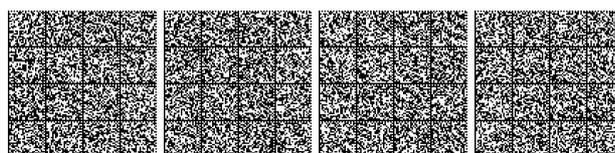
LIMITAZIONI ALLA RIMBORSABILITÀ:

La prescrizione dei farmaci inibitori di SGLT-2 e loro associazioni precostituite è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni sei mesi da parte di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. in regime di dispensazione RRL-PT/PHT, nel rispetto delle avvertenze della scheda tecnica dei singoli farmaci, è limitata ai pazienti adulti con diabete tipo 2 nelle seguenti condizioni:

1. In monoterapia, nei pazienti intolleranti alla metformina nei quali l'utilizzo di un diverso ipoglicemizzante risulti controindicato o non appropriato.

2. In associazione a metformina (duplice terapia), nei casi in cui l'utilizzo di un diverso ipoglicemizzante risulti controindicato o non appropriato.

3. In associazione a insulina, con o senza metformina.

Per le associazioni precostituite con DPPIV, la rimborsabilità a carico del S.S.N. in regime di dispensazione RRL-PT/PHT, nel rispetto delle avvertenze della scheda tecnica dei singoli farmaci, è limitata ai pazienti adulti con diabete tipo 2 nelle seguenti condizioni:

1. In associazione a metformina, nei casi in cui l'utilizzo di un diverso ipoglicemizzante risulti controindicato o non appropriato.

2. In associazione a sulfanilurea, con o senza metformina.

In entrambi i casi, il paziente deve aver fallito un precedente trattamento con uno dei due singoli principi attivi contenuti nell'associazione precostituita, con o senza metformina
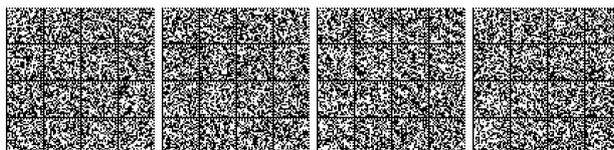
Piano Terapeutico
per la prescrizione degli inibitori di SGLT-2 e loro associazioni precostituite nel trattamento del diabete tipo 2

(da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate con il SSN, da rinnovarsi semestralmente e consegnare al paziente in formato cartaceo)

Informazioni generali/anagrafiche

Azienda Sanitaria___________________________

Unità Operativa del medico prescrittore____________________________

Nome e Cognome del medico prescrittore __________________________________Tel ________________________

Paziente (nome e cognome) ____

Data nascita ________________Sesso M □ F □ Codice Fiscale ______________________________________

Regione ___________________Indirizzo ____

Tel. ________________ AUSL di residenza ______________Medico curante ____________________________________

Dati clinici

Peso (kg) ____Altezza (cm) _____ BMI_____circonferenza vita (cm)____

Durata di malattia (solo alla 1° prescrizione): anni ______Ultimo Valore HbA_{1c} ______

Ipoglicemie severe o condizionanti le attività quotidiane negli ultimi tre mesi? Si □ No □

Ipoglicemie dall'ultima valutazione? (solo al follow-up) Si (lievi □, condizionanti le attività quotidiane □, severe □) No □

Reazioni avverse? Si □ (compilare la scheda di segnalazione ADR Ministeriale come da Normativa vigente) No □

Prima prescrizione □	***Prosecuzione terapia:*** *con modifiche* □ *senza modifiche* □	
Principio attivo	**Posologia/regime terapeutico**	
Dapagliflozin	10 mg/die □	• Monoterapia □ • In associazione a metformina □ • In associazione a insulina (con o senza metformina) □
Dapagliflozin/ Metformina	5/850 mg/die x 2 □ 5/1000 mg/die x 2 □	• In associazione a insulina: si □ no □
Saxagliptin/ Dapagliflozin	5/10 mg/die □	• In associazione a metformina □ • In associazione a sulfanilurea (con o senza metformina) □
Canagliflozin	100 mg/die □ 300 mg/die □	• Monoterapia □ • In associazione a metformina □ • In associazione a insulina (con o senza metformina) □
Canagliflozin/ Metformina	50/850 mg/die x 2 □ 50/1000 mg/die x 2 □ 150/850 mg/die x 2 □ 150/1000 mg/die x 2 □	• In associazione a insulina: si □ no □
Empagliflozin	10 mg/die □ 25 mg/die □	• Monoterapia □ • In associazione a metformina □ • In associazione a insulina (con o senza metformina) □
Empagliflozin/ Metformina	5/850 mg/die x 2 □ 5/1000 mg/die x 2 □ 12.5/850 mg/die x 2 □ 12.5/1000 mg/die x 2 □	• In associazione a insulina: si □ no □
Empagliflozin/ Linagliptin	10/5 mg/die □ 25/5 mg/die□	• In associazione a metformina □ • In associazione a sulfanilurea (con o senza metformina) □

Data valutazione:____________

Timbro e firma del medico prescrittore

19A06126
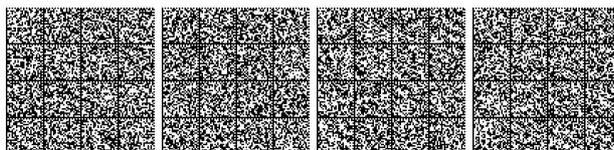
DETERMINA 16 settembre 2019.

Regime di rimborsabilità a seguito di nuova posologia, del medicinale per uso umano «Eliquis». (Determina n. 1369/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, in particolare l'art. 17, paragrafo 2;

Viste la variazione dei termini della decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio richiesta da «Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG» in conformità del regolamento (CE) n. 1234/2008 (EMEA/H/C/002148/II/050);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 maggio 2018 C(2018)3616, favorevole a modificare i termini della decisione di rilascio dell'autorizzazione sopra menzionata per quel che concerne il paragrafo 4.2 del RCP (Posologia e modo di somministrazione);

Vista la domanda presentata in data 11 agosto 2018 con la quale la società «Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG» ha richiesto la rimborsabilità della posologia approvata per il medicinale «Eliquis» con procedura EMEA/H/C/002148/II/050

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1°-3 luglio 2019;

Vista la determina AIFA n. 463/2019 del 1° marzo 2019 relativa alla «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Eliquis" ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» per quel che concerne le confezioni recanti codici A.I.C. n. 041225018/E, n. 041225020/E, n. 041225032/E, n. 041225044/E,
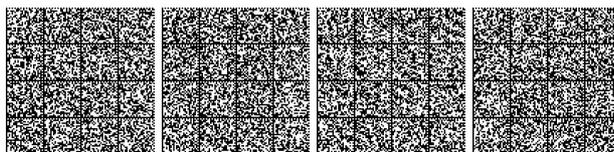
n. 041225057/E, n. 041225069/E, n. 041225071/E, n. 041225083/E, n. 041225095/E e n. 041225145/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2019;

Vista la determina AIFA n. 568/2019 del 2 aprile 2019 di rettifica della determinazione AIFA n. 463/2019 del 1° marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità nuova posologia

La nuova posologia del medicinale ELIQUIS:

«*Pazienti sottoposti a cardioversione.*

Apixaban può essere iniziato o continuato nei pazienti con NVAF che possono richiedere cardioversione.

Per i pazienti non precedentemente trattati con anticoagulanti, devono essere somministrate prima della cardioversione almeno cinque dosi di apixaban 5 mg due volte al giorno (2,5 mg due volte al giorno in pazienti che soddisfano i criteri per una riduzione della dose (vedere paragrafi "Riduzione della dose" e "Compromissione renale del RCP") per garantire un'adeguata anticoagulazione (vedere paragrafo 5.1 *RCP).*

Se la cardioversione è richiesta prima che possano essere somministrate cinque dosi di apixaban, deve essere somministrata una dose di carico di 10 mg, seguita da 5 mg due volte al giorno. Il regime posologico deve essere ridotto a una dose di carico di 5 mg seguita da 2,5 mg due volte al giorno se il paziente soddisfa i criteri per la riduzione della dose (vedere paragrafi "Riduzione della dose" e "Insufficienza renale del RCP"). La somministrazione della dose di carico deve essere data almeno due ore prima della cardioversione (vedere paragrafo 5.1 *RCP).*

Prima della cardioversione dovrebbe essere richiesta al paziente la conferma che abbia assunto apixaban come prescritto. Nel decidere circa l'inizio e la durata del trattamento si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni delle linee guida stabilite per il trattamento anticoagulante in pazienti sottoposti a cardioversione»,

è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente per le confezioni recanti codici A.I.C. n. 041225018/E, n. 041225020/E, n. 041225032/E, n. 041225044/E, n. 041225057/E, n. 041225069/E, n. 041225071/E, n. 041225083/E, n. 041225095/E e n. 041225145/E.

Restano invariati il prezzo e le condizioni negoziali concordate vigenti per le suddette confezioni.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web — all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it, che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06128

DETERMINA 16 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Glyxambi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1371/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina AIFA n. 346/2017 del 20 febbraio 2017 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Glyxambi» (empagliflozin/linagliptin), approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2017;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2016 con la quale la Società Boehringer Ingelheim International Gmbh ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale «Glyxambi» (empagliflozin/linagliptin);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 17-19 gennaio 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GLYXAMBI (empagliflozin/linagliptin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 10 mg/5 mg - 7×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183011/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 10×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183023/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 14×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183035/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 28×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183047/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 30×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183050/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 67,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112,09;

confezione: 10 mg/5 mg - 60×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183062/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 70×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183074/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 90×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183086/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 10 mg/5 mg - 100×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183098/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 7×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183100/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 10×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183112/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 14×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183124/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 28×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183136/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 30×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183148/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 67,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112.09;

confezione: 25 mg/5 mg - 60×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183151/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/ 5 mg - 70×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183163/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 90×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183175/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 25 mg/5 mg - 100×1 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 045183187/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Riduzione automatica del prezzo del farmaco come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione delle confezioni con codici A.I.C. numeri 045183050 e 045183148 è soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glyxambi» (empagliflozin/linagliptin) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti - internista, endocrinologo, geriatra (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06124

DETERMINA 16 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Qtern», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1377/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministra-

zione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina AIFA n. 1291/2016 del 22 settembre 2016 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin), approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2016;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2016 con la quale la società «Astrazeneca S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17-19 gennaio 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale QTERN (saxagliptin/dapagliflozin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 28 compresse rivestite con film in blister calendarizzati, A.I.C. n. 044924025/E (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 71,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118,00.
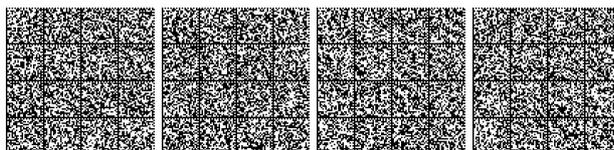
Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Medicinale soggetto a diagnosi - piano terapeutico cartaceo e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti - endocrinologo, internista, geriatra (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06127

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n.184 del 7 agosto 2019)**, coordinato con la legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, *entro il 31 dicembre 2019*.

Riferimenti normativi:

– Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174:

«Art. 153. Garante per la protezione dei dati personali

1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.
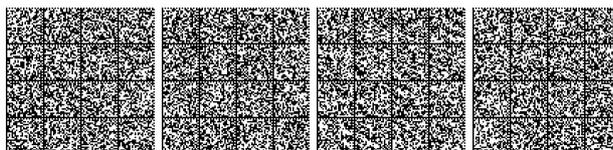
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

19A06233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Accord»

Estratto determina n. 1367/2019 del 16 settembre 2019

Medicinale: DARUNAVIR ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est 6ª planta 08039 Barcelona - Spagna.

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046823011 (in base 10);

«800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046823023 (in base 10);

«800 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046823035 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Condizioni di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di darunavir (come darunavir glicolato di propilene);

ogni compressa rivestita con film contiene 800 mg di darunavir (come darunavir glicolato di propilene);

eccipienti:

fase interna: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K30, crospovidone, silice colloidale anidra;

fase esterna: magnesio stearato;

rivestimento compressa:

«Darunavir Accord 600 mg» compresse rivestite con film: il rivestimento (arancio) consiste di: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), titanio biossido (E171), talco (E553b), giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110);

«Darunavir Accord 800 mg» compresse rivestite con film: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), osssido di ferro rosso (E172), titanio biossido (E171), talco (E553b).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo:

Aurobindo pharma limited Unit - Xi, Survey no.: 61-66 Ida, Pydibhimavaram, Ranasthalam (Mandal), Srikakulam (district), Andhra Pradesh, 532409 India Hyderabad, Telangana - India;

M/S. Jiangsu RuikePharmacuiticalScl-Tech Co., Ltd. Marine Biopharmacuitical Industrial Park, DafengCity,Jiangsu Province, 224145 - Cina;

produttore del prodotto finito: Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes RodopiPrefecture, Block No 5, 69300, Rodopi - Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. 153 51 Pallini, Attiki - Grecia;

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes RodopiPrefecture, Block No 5, 69300, Rodopi - Grecia.

Controllo e rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. 153 51 Pallini, Attiki - Grecia;

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Block No 5 69300 Rodopi Prefecture - Grecia;

Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A Kordin Industrial Park PLA 3000 Paola - Malta.

Indicazioni terapeutiche.

«Darunavir Accord» 600 mg compresse rivestite con film.

«Darunavir Accord», co-somministrato con una bassa dose di ritonavir è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento antiretrovirale dei pazienti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

«Darunavir Accord» compresse da 75 mg, 150 mg, 300 mg, 600 mg può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato:

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici, dai tre anni di età e con un peso di almeno 15 kg.

La scelta di iniziare un trattamento con «Darunavir Accord» co-somministrato con una bassa dose di ritonavir deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di «Darunavir Accord».

«Darunavir Accord» 800 mg compresse rivestite con film.

«Darunavir Accord», somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1, in associazione con altri medicinali antiretrovirali.

«Darunavir Accord», co-somministrato con cobicistat, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento di pazienti adulti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).
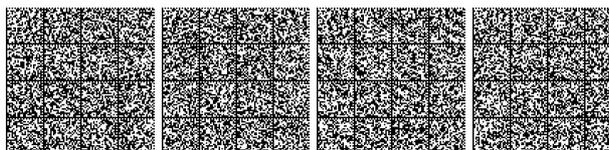
«Darunavir Accord» 400 mg e 800 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 adulti e pediatrici a partire dai tre anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono:

naïve al trattamento con antiretrovirali (ART);

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule × 106/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con darunavir in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di darunavir.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046823011 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60.

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046823023 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, comprese le strutture sanitarie private accreditate con il SSN, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Darunavir Accord» (darunavir) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darunavir Accord» (darunavir) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06125

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica l'elenco dei marchi di identificazione non più attribuiti:

Marchio	Denominazione	Sede	Causa
23PG	Burzigotti 1979 S.n.c. di Burzigotti Alvaro e Fodaroni Franca	Umbertide, via Garibaldi 70	Cessazione attività

19A06159

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart e Libretti nominativi ordinari

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto ai titolari di Libretto smart e di Libretto nominativo ordinario che - a decorrere dal 21 ottobre 2019 - qualora il saldo presente sui libretti sia superiore a 600,00 euro, l'eventuale richiesta di recesso dagli stessi può essere effettuata presso gli uffici postali diversi da quello di apertura esclusivamente utilizzando la carta libretto associata.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
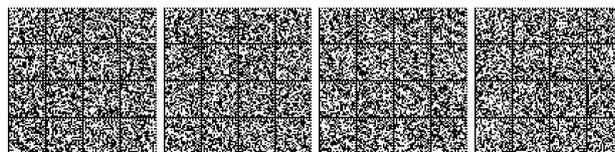
Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

19A06201

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto *ex* alveo del torrente Picco su cui insiste una porzione di fabbricato nel Comune di Comerio.

Con decreto 6 maggio 2019, n. 127, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 2019, n. 1 - 3425, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto *ex* alveo del torrente Picco, su cui insiste una porzione di fabbricato sito nel Comune di Comerio (VA) identificato al C.T. del Comune di Comerio (VA) Sezione di Voltorre al foglio 9 particella n. 1998 ed al C.F. del Comune di Comerio (VA), Sezione Urbana VO, al foglio 5, particella 1998.

19A06158

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005821/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.» con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (CH), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico come di seguito accanto a ciascuno di essi indicato:

colpo completo cal. 120 mm HEAT-MP-T ME434: I categoria;

proietto carico completo 120 mm HEAT-MP-T (1441-326-01): II categoria;

tracciatore (12527470): IV categoria;

cannello P120(K611): IV categoria;

bossolo combustibile (1441-010-01): I categoria;

adattatore combustibile (1441-021-01): I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06140

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005814/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.» con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (CH), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico come di seguito accanto a ciascuno di essi indicato:

proiettile cal. 155 mm HE L15A1: II categoria;

proiettile cal. 155 mm HE L15A1 COMP B: II categoria;

carica supplementare (1320900061): II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06141

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005818/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.» con stabilimento sito in Località Termini – Casalbordino (CH), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico come di seguito accanto a ciascuno di essi indicato:

colpo completo cal. 105/51 mm HEP-T ME393: I categoria;

cannello elettrico ME86: IV categoria;

proietto carico 105 mm HEP-T (1489-302-01): II categoria;

spoletta di impatto ME578: II categoria;

tracciatore M12 (1489-306-01): IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06142

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005813/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.», con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (Chieti), l'esplosivo denominato «Testa di guerra HE FZ71 mod. 4 per razzo da 2"75», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06143
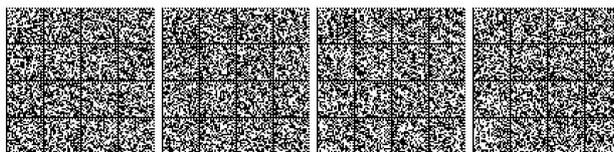
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005816/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.», con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (Chieti), l'esplosivo denominato «Cartuccia cal. 12.7 x 107 API-T BZT44», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06144

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005810/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.», con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (Chieti), l'esplosivo denominato «Motore FZ90 mod. 2/S per razzo da 2"75», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06145

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005819/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.», con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (Chieti), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico come di seguito accanto a ciascuno di essi indicato:

colpo completo cal. 105/51 mm HEAT-T ME456A2: I categoria;

proietto carico completo 105 mm HEAT-T (1456-326-01): II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06146

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002586/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.», con sede e stabilimento in Colleferro (Roma), via Ariana, km 5.200, gli esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, come sotto indicato:

proietto carico 120 mm HE F1 con tracciatore M24: II categoria;

proietto carico 120 mm HE F1 senza tracciatore: II categoria;

tracciatore M24: IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06147

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004705/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5.200, gli esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, come sotto indicato:

cartuccia 105 mm HEP-T IM 391: I categoria;

componenti:

proietto carico 105 mm HEP-T con spoletta e tracciatore: II categoria;

proietto carico 105 mm HEP-T: II categoria;

tracciatore M12: IV categoria.

miscela iniziatrice I-527: IV categoria;

cannello elettrico IM86: IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A06148

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010919/XVJ/CE/C in data 11 settembre 2019, l'esplosivo denominato «Z9 SFT Test Article» è classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0186 1.3C, assegnato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 11 luglio 2019.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze *ex* articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» con stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, ha inviato l'attestato di conformità basato sulla verifica dell'esemplare unico (Modulo *G)*, n. 0080.EXP.19.0032 rilasciato dall'organismo notificato «INERIS», in data 11 luglio 2019.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla società «Avio S.p.a.», via Ariana km 5,200 Colleferro - Roma (Italia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di conformità basato sulla verifica dell'esemplare unico, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

19A06149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale di previdenza sociale per la Regione Puglia.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 agosto 2019, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Puglia. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

19A06138

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale di previdenza sociale per la Regione Basilicata.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 agosto 2019, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Basilicata. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

19A06139

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
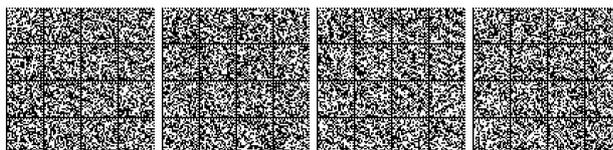
(WI-GU-2019-GU1-234) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
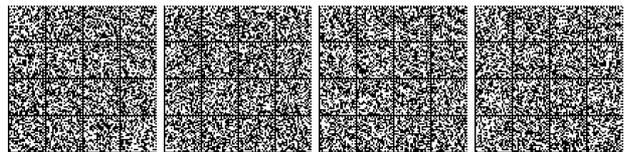
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
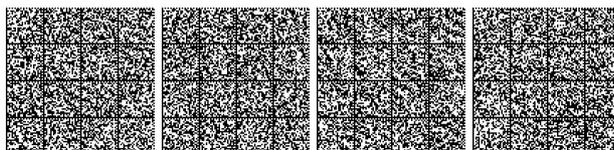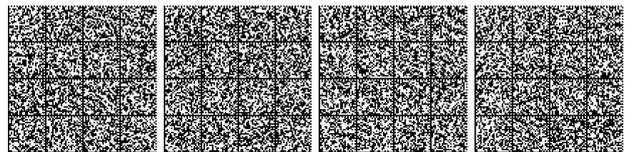
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.